Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 294

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 28 novembre 1964** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
Annuo L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** - Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompensa al valor militare concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per attività partigiana

Decreto presidenziale 27 *aprile* 1964
registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1964
registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 284

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

DE FRANCISCIS Giuseppe Antonino, nato a Sant'Agata Militello (Messina) il 14 luglio 1906, partigiano combattente. — Ufficiale superiore dell'Esercito, si prodigava nell'organizzazione della Resistenza e prendeva parte a numerose ardimentose azioni.

Catturato dai tedeschi, evadeva in circostanze particolarmente rischiose e si metteva a disposizione di una missione clandestina alleata con la quale continuava la lotta contro il nemico. — Emilia, settembre 1943 - aprile 1945.

(7871)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 novembre 1964, n. **1217.**

Abrogazione dell'obbligatorietà del mandato di cattura per i reati fallimentari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'articolo 239 del regio decreto 16 marzo 1942, numero 267, è abrogato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 novembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

MERZAGORA

MORO — REALE

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1964, n. **1218.**

Istituzione in La Rioja ed in Catamarca (Argentina) di Vice consolati di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato di 1ª categoria in Cordoba.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878 e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

Le Agenzie consolari in La Rioja e in Catamarca (Argentina) alle dipendenze del Consolato di 1ª categoria in Cordoba, sono soppresse.

Art. 2.

E' istituito in La Rioja (Argentina) un Vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato di 1ª categoria in Cordoba.

Art. 3.

E' istituito in Catamarca (Argentina) un Vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato di 1ª categoria in Cordoba.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

SARAGAT

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 188, *foglio n.* 106. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1964.

Nomina del dott. ing. Luigi Giangrossi e del dott. ing. Ettore De Coro a membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i propri decreti 10 gennaio 1964, nn. 1991 e 1990, registrati alla Corte dei conti il 14 febbraio 1964, al registro n. 8 rispettivamente, fogli nn. 95 e 94, con il primo dei quali si è provveduto alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 11 gennaio 1964-10 gennaio 1966, mentre con il secondo si è proceduto alla ripartizione delle attribuzioni fra le sei Sezioni del suddetto Consesso;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1964, n. 8567, con il quale gli ingegneri capi del Genio civile in servizio presso questo Ministero, dott. Luigi Giangrossi e dott. Ettore De Coro sono stati promossi alla qualifica di ispettore generale, a decorrere dalla data del decreto stesso;

Considerato che i suddetti impiegati a decorrere da tale data devono essere nominati membri del citato Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dal 15 aprile 1964 gli ispettori generali del Genio civile dott. ing. Luigi Giangrossi e dott. ingegnere Ettore De Coro sono nominati membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e sono assegnati rispettivamente alla Sezione 3ª e 1ª del Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1964
Registro n. 47, *foglio n.* 192

(9988)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1964.

Norme per l'importazione di patate da semina nella campagna 1964-65.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1958, concernente la disciplina dell'importazione dall'estero e del transito nel territorio italiano dei vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1949 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 settembre 1949, numero 222, concernente la liberalizzazione degli scambi commerciali intraeuropei;

Vista la Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, firmata a Roma nel 1951;

Vista la voce 07.01-*A*-I-*a*) della tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica n. 1339 del 21 dicembre 1961;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1963, n. 869, recante modifiche ed aggiunte alla tariffa doganale comune della Comunità economica europea e conseguenti modifiche alla tariffa doganale nazionale;

Considerata l'opportunità di disciplinare l'importazione dall'estero di patate da semina;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione di tuberi di patate da semina prodotti e provenienti da Paesi per i quali non è, alla data del presente decreto, già previsto il regime « a dogana », è subordinata alle autorizzazioni del Ministro per il commercio con l'estero, d'intesa con il Ministro per l'agricoutura e per le foreste.

Nel caso che il Ministro per il commercio con l'estero ritenga di devolvere alle dogane la facoltà di consentire direttamente l'importazione di tuberi di patate da seme da altri Paesi, oltre quelli per i quali è già previsto il regime « a dogana », il provvedimento è disposto d'intesa col Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Art. 2.

Le patate da semina da importarsi debbono provenire da colture specializzate per la produzione del seme stesso e possedere i requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti nei Paesi di provenienza.

I tuberi debbono essere sani, privi di terra, ben formati e possedere tutte le caratteristiche della varietà dichiarata.

Art. 3.

E' comunque vietata l'importazione di prodotto proveniente da colture affette da fenomini degenerativi (malattie da virus) ovvero provenienti da località infestate da Heterodera rostochiensis, Corynebacterium sepedonicum, Synchytrium endobioticum, Coleotteri cri-

somelidi del genere Epitrix (E. Cucumeris, E. Fuscula), Phtorimaea operculella e da altri parassiti non ammessi dalle disposizioni degli organi di controllo dei Paesi produttori.

E' altresì vietata l'importazione di tuberi di patate da semina attaccati dagli stessi parassiti animali e vegetali di cui al comma precedente.

Art. 4.

Le spedizioni di patate da semina, di qualunque provenienza estera, debbono essere accompagnate dal certificato fitopatologico previsto dall'art. 4, lettera *c*), del decreto ministeriale 30 ottobre 1957, completato dalle *dichiarazioni supplementari e redatte secondo il modello* allegato al presente decreto.

Art. 5.

I tuberi debbono essere *importati*, messi in circolazione in territorio italiano e distribuiti agli agricoltori in sacchi o casse originali, piombati dal servizio di controllo del Paese di provenienza e muniti di un cartellino indicante la varietà, la classifica genetica, il nome, nonchè la sede del produttore.

L'accertamento dell'osservanza delle prescrizioni di cui al precedente comma ed agli articoli 2, 3 e 4 è demandata alla Stazione di patologia vegetale di Roma, agli Osservatori fitopatologici ed ai Commissariati provinciali per le malattie delle piante (Ispettorati provinciali dell'agricoltura).

Art. 6.

Al fine di accertare la perfetta identità del prodotto, lo stato fitosanitario del *medesimo* e la integrità dei suggelli, i competenti organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dispongono ispezioni alle dogane di confine per decidere sulla definitiva ammissione del prodotto in Italia, nonchè sopraluoghi ai magazzini di sosta, di spedizione e distribuzione delle patate da seme importate.

Nel caso in cui l'esame diretto dei tuberi in applicazione del precedente comma e degli articoli 3 e 5, renda necessaria l'apertura degli imballaggi originali, gli enti ed uffici addetti al controllo provvederanno perchè tanto l'apertura quanto la successiva chiusura vengano effettuate in modo da dare assoluta garanzia all'agricoltore che il prodotto originario non ha subito sostituzioni o mescolamenti.

Gli importatori hanno l'obbligo di fornire ai detti organi le indicazioni del caso e di esibire i documenti che all'uopo siano richiesti.

Art. 7.

L'importazione di patate da semina, sia o non in applicazione del successivo art. 8, non può protrarsi oltre il 15 aprile del 1965. La visita fitosanitaria alle patate da seme importate ai sensi del presente decreto dovrà effettuarsi all'atto del loro passaggio per le stazioni ferroviarie di Ventimiglia, Modane, Domodossola, Luino, Chiasso, Fortezza, San Candido, Pontebba e Poggio Reale per la merce diretta in Italia a mezzo ferrovia e all'atto dell'arrivo *ai porti* di Genova, Venezia, Trieste, Livorno, Civitavecchia, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Messina, Palermo, Catania, Siracusa, Cagliari ed Olbia per quella spedita per via mare, in modo che i prodotti stessi *siano sottoposti* a controllo prima della loro introduzione nel territorio doganale italiano e dopo aver effettuato il minor percorso possibile nel territorio stesso.

Lo sdoganamento del prodotto, oltre che presso le dogane esistenti nelle stazioni e nei porti anzidetti, potrà avvenire anche presso le dogane di Como e Messina (*ferrovia*) *previa visita fitosanitaria da effettuarsi* in *conformità di quanto previsto al precedente comma.*

Art. 8.

Il contingente delle patate da semina che può essere *importato per provenienza* al di fuori della Comunità economica europea, col trattamento daziario previsto alla voce 07.01-*A*-I-*a*), è fissato per la campagna 1964-65, in q.li 110.000.

Le patate da semina ammesse all'importazione col trattamento suddetto devono appartenere al grado di selezione più alto della classifica ufficiale stabilita dal Paese produttore per la vendita di patate da seme, e cioè « originale » o equivalente.

L'importazione di tuberi della classifica immediatamente successiva potrà essere consentita dal Ministero *dell'agricoltura e delle foreste* quando ricorrano particolari circostanze che ne rendano opportuna l'introduzione

Art. 9.

Le *ditte* che *intendono* importare le patate da seme con il menzionato trattamento daziario, dovranno, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, presentare, su carta da bollo da L. 200, domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e per conoscenza al Ministero del commercio con l'estero, fornendo i seguenti dati:

a) Paese di provenienza;

b) zona di produzione;

c) varietà, classifica e *quantitativo per ciascuna* classe;

d) *dogana di transito*;

e) Provincia di collocamento.

Qualora il prodotto da importare sia destinato alla vendita, la domanda dovrà essere corredata da apposito certificato della Camera di commercio o della Prefettura attestante che il richiedente è in possesso della autorizzazione prefettizia per il commercio delle sementi, rilasciata ai sensi dell'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987.

Nel caso invece che il prodotto venga importato per le esigenze aziendali dell'operatore, la domanda, oltre ai dati *di cui al primo comma* del *presente articolo*, dovrà indicare il fondo dove sarà effettuata la coltivazione, *specificando* l'estensione di esso, la località in cui trovasi ubicato e la superficie che sarà investita alla coltura di patate.

La domanda stessa dovrà essere munita del visto del capo del competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura il quale accerterà la rispondenza del quantitativo di patate da semina da importare, all'effettivo fabbisogno.

Per i soci di cooperative agricole legalmente costituite la domanda di importazione col trattamento daziario previsto alla voce 07,01-*A*-I-*a*) può essere fatta dalla *cooperativa* cui i soci stessi *appartengono*. In quest'ultimo caso la domanda dovrà essere corredata dell'elenco dei soci per le cui esigenze aziendali viene effettuata l'importazione, fornendo per ciascuno di essi *le notizie previste dal precedente comma.*

Art. 10.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, subordinatamente al rilascio, ove necessario, dell'autorizzazione alla importazione da parte del Ministero del commercio con l'estero, stabilisce, tenuto conto della provenienza e delle caratteristiche delle patate da semina da importare, nonchè dell'utilità dell'impiego di esse ai fini dello sviluppo della pataticoltura nazionale, se ed a quali condizioni la richiesta di importazione possa essere ammessa a beneficiare delle facilitazioni previste dal presente decreto.

Per le partite di patate ammesse all'importazione con trattamento daziario previsto all'art. 8 del presente decreto, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, fino alla concorrenza del contingente di 110.000 quintali, rilascia alla ditta importatrice apposito bollettino, copia del quale viene rimessa alla dogana prescelta ed al competente Osservatorio fitopatologico.

A quest'ultimo compete di accertare, ai fini del beneficio doganale, la corrispondenza dei requisiti e delle caratteristiche delle patate a quelli indicati nell'anzidetto bollettino. Tale bollettino sarà nominativo e quindi non cedibile.

Art. 11.

Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punite, ai sensi dell'art. 34 della legge 18 giugno 1931, n. 987, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dalla legge doganale e per il contrabbando.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1964

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Certificato fitopatologico con le dichiarazioni supplementari richieste per l'importazione di patate da semina in Italia.

Servizio per la produzione delle piante di .

Si certifica che le piante, parti di piante e prodotti vegetali sotto descritti accuratamente esaminati, in tutto o su campione rappresentativo, in (data) . da (nome) . . delegato speciale per le malattie delle piante, sono ritenute a suo giudizio, praticamente immuni da nemici e malattie dannose alle colture e che la spedizione è giudicata conforme alle norme fitosanitarie attualmente in vigore nel Paese importatore, come è specificato nella dichiarazione supplementare di cui appresso.

Descrizione della spedizione

Cognome, nome e indirizzo dello speditore . . . .
. . . .
Cognome, nome e indirizzo del destinatario . . . . . .
. . . . mezzi di trasporto . . . . . .
luogo di entrata . . . . contenuto della spedizione . . . . nome botanico (su domanda del Paese importatore) . . . . . . numero e natura dei colli . . . . peso kg. . . . .
marca dei colli . . . . provenienza . . . . .

Fumigazione o disinfestazione
(da riempire su domanda del Paese importatore)

Data . . . . trattamento . . . .
durata del trattamento . . . . prodotti chimici usati e concentrazione . . . .

Dichiarazioni supplementari
(da riempire dagli organi competenti del Paese esportatore)

A) Dichiarazioni riguardanti l'origine e la sanità del prodotto:

a) le colture dalle quali provengono le patate da semina formanti oggetto della presente spedizione sono state riscontrate esenti da parassiti animali e vegetali pericolosi e diffusibili, quali i coleotteri crisomelidi del genere « Epitrix » (E. Cucumeris, E. Fuscula); le virosi che colpiscono le solanacee; la rogna nera (Synchytrium endobioticum); il marciume anulare (Corynebacterium sepedonicum), da cisti di Heterodera Rostochiensis e da Phthorimaes operculella;

b) il prodotto oggetto della presente spedizione, è esente da parassiti animali e vegetali pericolosi e diffusibili, quali i coleotteri crisomelidi del genere « Epitrix » (E. Cucumeris, E. Fuscula); le virosi che colpiscono le solanacee; la rogna nera (Synchytrium endobioticum); il marciume anulare (Corynebacterium sepedonicum) da cisti di Heterodera rostochiensis da Phthorimaes operculella;

c) per la spedizione di patate da semina di cui trattasi sono impiegati imballaggi nuovi;

d) ogni collo è stato munito, dal sottoscritto delegato, di piombo col timbro del Servizio fitopatologico ufficiale;

e) le patate da semina sono prive di terra.

B) Dichiarazioni relative alla spedizione:

a) varietà delle patate . . . .;

b) classifica di riproduzione . . . .;

c) contrassegno dei colli posti dal produttore delle patate e comprovante la classifica di riproduzione di queste . . . .;

d) numero . . . . vagone . . . . .,

e) nome e indirizzo del concessionario del permesso di importazione . . . .

C) Dichiarazione riguardante l'avvenuto controllo tecnico alle colture

Le colture di patate da semina sopra indicate sono state sottoposte a rigorosa selezione ed al controllo di questo Organo e le piante non presentavano sintomi manifesti di malattia da virus (malattie di degenerazione).

(Timbro)

L'incaricato del Servizio fitosanitario
. . . .

Data . . . .

(10160)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1964.

Approvazione del piano tecnico presentato dalla Società telefonica interregionale piemontese e lombarda concernente la installazione di un ponte radio, della potenzialità di 120 canali telefonici, tra le località di Pont Saint Martin-Issime-Gressoney Saint Jean-Gressoney La Trinità.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministro per le poste e le telecomunicazioni e la Società interregionale piemontese e lombarda per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 1ª Zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1405;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società telefonica interregionale piemontese e lombarda in data 11 novembre 1961 intesa ad ottenere l'approvazione del piano

tecnico relativo all'installazione di un ponte radio, della potenzialità di 120 canali telefonici, tra le località di Pont Saint Martin - Issime - Gressoney Sain Jean - Gressoney La Trinité;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni del 14 giugno 1962;

Visto il parere favorevole del Consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni del 9 novembre 1962;

Visto il decreto ministeriale del 28 novembre 1962, con il quale si è approvato formalmente il piano tecnico presentato dalla Società telefonica interregionale piemontese e lombarda concernente l'installazione di un ponte radio, della potenzialità di 120 canali telefonici, tra le località di Pont Sain Martin - Issime - Gressoney Saint Jean - Gressoney La Trinité, subordinando l'approvazione effettiva all'esito dell'esame che l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni avrebbe effettuato sul ponte radio in questione;

Visto l'esito favorevole dell'esame effettuato dallo Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni sul ponte radio in questione;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico presentato dalla Società telefonica interregionale piemontese e lombarda concernente l'installazione di un ponte radio, della potenzialità di 120 canali telefonici, tra le località di Pont Saint Martin - Issime - Gressoney Saint Jean - Gressoney La Trinité.

Roma, addì 21 ottobre 1964

Il Ministro: Russo

(9815)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1964.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona degli spalti di Porta Milano in Lodi (Milano).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, articolo 1, numeri 3 e 4;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Milano per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 16 maggio 1963, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, gli spalti di Porta Milano nel comune di Lodi;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Lodi;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che, indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia, il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, caratterizzata dal dosso morenico formato dall'Adda, sul quale si sono attestati i baluardi delle mura spagnole, e da quello erboso cosparso di alberi di alto fusto che sale verso i resti delle mura, ricco di giardini con copiosa vegetazione, forma un quadro naturale di particolare bellezza panoramica, visibile dalle zone vicine, nonchè un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Lodi, costituita dagli « Spalti di Porta Milano », segnata ai mapp. 709, 206, 690, 1267, 1274, 1272, 1273, limitata dal piazzale Milano, dalla via Defendente Lodi e dai mappali 84, 81, 78 e 76 ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Milano.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Lodi provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 29 ottobre 1964

p. *Il Ministro*: Caleffi

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Milano

Adunanza del 16 *maggio* 1963

(*Omissis*).

Gli Spalti di Porta Milano, in Lodi, sono caratterizzati dal dosso morenico formato dall'Adda, sul quale si sono attestati i baluardi delle mura spagnole.

L'assieme presenta rilevanti note paesistiche: è costituito dal dorso erboso, cosparso di alberi di alto fusto, che sale verso i resti delle mura. La zona è, in parte, anche giardino pubblico e con la copiosa vegetazione forma un quadro di particolare interesse naturale nella città di Lodi, visibile dal piazzale Milano e dalla via Defendente Lodi.

La Commissione

Constatato che la zona sopradescritta per le sue caratteristiche oltre a formare un complesso di cose avente valore estetico e tradizionale, è anche un quadro naturale di particolare bellezza panoramica visibile dalle zone vicine;

Udito il parere del sindaco, il quale si astiene dal voto in quanto a suo parere il vincolo così esteso comporta una eccessiva restrizione all'espansione edilizia.

Delibera

L'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nei riguardi della zona relativa gli « Spalti di Porta Milano » nel modo che segue:

tutta l'area segnata ai mappali 709, 206, 690, 1267, 1274 e 1273, limitata dal piazzale Milano, dalla via Defendente Lodi e dai mappali 84, 81, 78 e 76.

COMUNE DI LODI

Il presente avviso venne pubblicato nei luoghi di pratica e nei modi di legge dal 5 settembre al 5 dicembre 1963.

Lodi, addì 2 gennaio 1964

Il segretario comunale: (Illeggibile).

Timbro del comune di Lodi.

(9768)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1964.

Determinazione del contributo straordinario annuo per l'ammortamento del mutuo autorizzato per la costruzione del nuovo Palazzo di giustizia di Trapani.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 17 ottobre 1962, con il quale il comune di Trapani è stato autorizzato a contrarre un mutuo di lire 456.870.200 con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione di un nuovo Palazzo di giustizia ed al Comune medesimo è stato concesso un contributo straordinario di L. 38.230.592 per la durata di venti anni per l'ammortamento di tale mutuo;

Vista la nota 15 maggio 1964, n. 103036 della Cassa depositi e prestiti dalla quale risulta che la rata annuale, occorrente per l'ammortamento del mutuo di L. 456.870.200 in venti anni al tasso del 5,50 %, ammonta a L. 37.207.389 e non a L. 38.230.592, come erroneamente indicato dalla stessa Cassa con nota precedente del 9 luglio 1962, n. 91914;

Ritenuto che occorre parzialmente modificare il decreto interministeriale 17 ottobre 1962, per la sola determinazione del contributo assegnato al Comune;

Decreta:

Il contributo straordinario annuo concesso al comune di Trapani, per la durata di venti anni, con decreto interministeriale 17 ottobre 1962, per l'ammortamento del mutuo di L. 456.870.200 che il Comune medesimo è stato autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione di un nuovo Palazzo di giustizia, viene determinato in L. 37.207.389.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 settembre 1964

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1964
Registro n. 16 Grazia e giustizia, foglio n. 92. — GALLUCCI

(10002)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1964.

Norme per l'accertamento, la liquidazione ed il pagamento dell'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali, artificiali e sintetiche di produzione nazionale per il periodo intercorrente dalla data di pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » del presente decreto al 31 dicembre 1964.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1;

Visto il decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 1949, n. 27;

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 940;

Vista la legge 22 marzo 1951, n. 205;

Visto il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, convertito, con modificazioni, nella legge 14 febbraio 1954, n. 5;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 987;

Vista la legge 1° marzo 1964, n. 62, recante modificazioni al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per quanto concerne il bilancio dello Stato e norme relative ai bilanci degli Enti pubblici;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare l'accertamento, la liquidazione e il pagamento dell'imposta di fabbricazione sui filati di produzione nazionale per il periodo intercorrente dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto al 31 dicembre 1964;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione sui filati, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, successivamente modificato, continuerà a riscuotersi per i filati di produzione nazionale col sistema dell'abbonamento, salvo quanto disposto dal successivo art. 19 del presente decreto nei confronti dei fabbricanti di lana.

Art. 2.

L'abbonamento previsto dal precedente art. 1, è stabilito per le singole categorie di produttori di filati, mediante applicazione delle seguenti misure unitarie d'imposta:

1) *Categoria cotonieri*:

Comprende i produttori di:

filati costituiti da solo cotone (sodo, cascame o rigenerato) o da solo fiocco di canapa, oppure da cotone (sodo, cascame o rigenerato) in mista con fiocco di canapa, ovvero filati costituiti da fibra artificiale o sintetica (fiocco, cascame o rigenerata) da sola o in mista intima con cotone (sodo, cascame o rigenerato) o con fiocco di canapa:

1° turno giornaliero di lavorazione L. 2.290 per fuso-anno;

2° e 3° turno giornaliero di lavorazione L. 2.000 per fuso anno.

Il fiocco di fibra artificiale o sintetica da adoperare per la fabbricazione dei filati prodotti dalla categoria cotonieri ha di regola una lunghezza non superiore a

45 mm. Epperò, qualora la lunghezza del fiocco adoperato superi i 70 mm, i filati stessi per essere ammessi, in caso di esportazione, alla restituzione della imposta debbono misurare meno di 55.000 metri per chilogrammo.

Per la categoria cotonieri la determinazione del canone è fatta su tutta la produzione senza alcuna detrazione per i prodotti esportati, ai quali quindi compete, in caso di esportazione, la restituzione dell'imposta.

2) *Categoria canapieri-linieri*:

Comprende i fabbricanti di:

a) filati pettinati di canapa, di lino, di ramiè, di agave, di manila, di sisal, di cocco, di sparto, di ginestra e di gelsòlino ed i filati cardati delle relative stoppe, prodotti con filatoi ad aletta:

Turni giornalieri di lavorazione	Misure unitarie d'imposta per fuso-anno con fusi di scartamento						
	fino a 63,5 mm.	più di 63,5 fino a 88,9 mm.	più di 88,9 fino a 101,6 mm.	più di 101,6 fino a 203,2 mm.	più di 203,2 fino a 228,6 mm.	più di 228,6 fino a 254 mm.	più di 254 mm.
1° turno . . .	2.625	2.907	3.150	3.787	4.200	4.700	5.000
2° turno . . .	2.297	2.544	2.750	3.314	3.675	4.112	4.375
3° turno . . .	2.100	2.325	2.5[illegible]	3.030	3.360	3.760	4.000

Per i filati di canapa prodotti con fusi di scartamento più di 203,2 fino a 228,6 millimetri; più di 228,6 fino a 254 millimetri; più di 254 millimetri, le relative misure unitarie d'imposta sopra stabilite sono applicabili soltanto se detti filati misurino non più di 890 metri per chilogrammo. Qualora i filati stessi misurino più di 890 metri per chilogrammo le misure d'imposta suddette sono aumentate del 20%.

Per scartamento del fuso deve intendersi l'altezza utile del rocchetto, ossia la distanza fra le facce interne delle flange del rocchetto stesso;

b) filati costituiti con le materie prime di cui alla sopra indicata lettera *a*) prodotti con filatoi a campana sistema centrifugo:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 6.200 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 5.425 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 4.960 per fuso-anno;

c) filati costituiti con le materie prime di cui alla sopraindicata lettera *a*), prodotti con filatoi ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4.000 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 3.500 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3.200 per fuso-anno.

Per questa categoria le misure unitarie d'imposta sono calcolate al netto della quota parte dei filati esportati all'estero e, pertanto, nessun rimborso compete all'atto della esportazione dei filati e dei rispettivi manufatti e confezioni.

3) *Categoria jutieri*:

Comprende i produttori di filati di juta:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4.000 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 3.500 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3.200 per fuso-anno.

La categoria non ha diritto alla restituzione della imposta per i prodotti esportati, perchè le relative misure unitarie sono calcolate al netto dell'imposta corrispondente ai prodotti destinati all'esportazione.

4) *Categoria lanieri*:

Comprende i produttori di:

Alfa) filati cardati:

a) tipo autonomi « sistema laniero ».

I) filati cardati costituiti da cotone rigenerato o da cascami di cotone da soli o in mista intima con cascami o rigenerati di fibre artificiali o sintetiche o con rigenerati di lino, o di canapa, o di juta in mista anche con cotone sodo, anelli o stoppini di cotone, o fiocco di fibra artificiale o sintetica, oppure costituiti da solo cascame o rigenerato di fibra artificiale o sintetica e, in ogni caso, contenenti o non lana rigenerata in quantità non superiore al 10%, misuranti non più di 24.000 metri per kg., prodotti con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 900 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 787 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 720 per fuso-anno;

II) filati cardati costituiti da materie prime come al precedente comma I), misuranti più di 24.000 metri per kg. prodotti con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.050 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 920 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 840 per fuso-anno;

III) filati cardati costituiti da materie prime come al precedente comma I), misuranti non più di 24.000 metri per kg., prodotti con filatoi ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.520 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.330 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.216 per fuso-anno;

IV) filati cardati costituiti da materie prime come al precedente comma I), misuranti più di 24.000 metri per kg., prodotti con filatoi ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.760 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.540 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.408 per fuso-anno.

Le misure unitarie d'imposta stabilite rispettivamente per i filati cardati di cui ai precedenti commi I), II), III) e IV) sono applicabili soltanto nel caso in cui tali filati siano prodotti con filatoi alimentati esclusivamente da stoppini ricavati per divisione diretta del velo ed i filatoi stessi risultino installati in fabbriche che non dispongano di banchi di stiro.

Per i filati cardati costituiti da materie prime come ai precedenti commi I), II), III) e IV) prodotti in fabbriche provviste di banchi di stiro, si applicano, ai fini della liquidazione del canone di abbonamento, le misure unitarie d'imposta stabilite per la categoria cotonieri.

b) filati cardati « sistema laniero »:

I) costituiti da fiocco di fibra artificiale o sintetica da solo o in mista intima con cascami di fibra artificiale o sintetica prodotti con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.100 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 962 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 880 per fuso-anno;

II) costituiti da materie prime come al precedente comma I), prodotti con filatoi ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.760 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.540 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.408 per fuso-anno.

Per i filati cardati costituiti da materie prime come alla precedente lettera *b*), prodotti in fabbriche provviste di banchi di stiro si applicano, ai fini della liquidazione del canone di abbonamento, le misure unitarie d'imposta stabilite per la categoria cotonieri.

c) filati cardati costituiti:

I) da sola lana rigenerata, oppure da lana (vergine, cascame) in misura non superiore al 35% in mista intima con lana rigenerata, fiocco di fibra artificiale o sintetica o con altre fibre (cascami, rigenerate) prodotti con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 2.000 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.750 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.600 per fuso-anno.

Ai fini dell'applicazione delle misure unitarie di imposta di cui alla lettera *c*-I), gli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione accerteranno mediante controllo diretto ovvero con prelevamento saltuario di campioni da spedire per l'analisi ai competenti Laboratori chimici delle dogane, che la quantità di lana (vergine, cascame) contenuta nelle miste dei filati cardati di cui alla predetta lettera *c*-I) non superi il limite del 35%.

I filati ottenuti dalle miste che abbiano un contenuto di lana (vergine o cascame) superiore al 35% prodotti con filatoi indicati al comma *c*-I) vanno tassati con l'applicazione delle misure unitarie d'imposta di cui alla successiva lettera *d*-I);

II) da materie prime come alla suindicata lettera *c*-I) prodotti con filatoi ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 5.170 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 4.524 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 4.136 per fuso-anno;

d) filati cardati costituiti:

I) da lana vergine da sola o in mista intima con cascami di lana o con lana rigenerata o con altre fibre rigenerate o non, prodotti con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 2.590 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 2.266 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 2.072 per fuso-anno;

II) da materie prime come alla suindicata lettera *d*-I), prodotti con filatoi ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4.200 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 3.675 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3.360 per fuso-anno;

e) filati cardati contenenti non meno del 50% di cascami di pelo di capra in mista intima con fiocco o cascame di fibra artificiale o sintetica prodotti con l'impiego di filatoi intermittenti o di filatoi continui diversi dai ring esclusivamente con cascami di pelo di capra ottenuti presso gli stessi stabilimenti produttori di filati pettinati di pelo di capra:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 2.000 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.750 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.600 per fuso-anno.

Per i filati contenenti una percentuale inferiore al 50% di pelo di capra si applicano le misure unitarie d'imposta previste alla precedente lettera *d*-I);

f) filati cardati costituiti da cascame di fibra artificiale in mista intima con capelli umani in quantità non inferiore al 15%, ma non superiore al 50%:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 960 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 840 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 770 per fuso-anno.

Per le fabbriche di filati cardati nelle quali sono installati esclusivamente « selfacting » di tipo antiquato che abbiano fusi montati su fusiera rigida, le aliquote stabilite al n. 4), lettera *d*-I) del gruppo « filati cardati » sono ridotte del 10% quando il numero complessivo dei fusi installati in fabbrica non sia superiore a 800 e del 5% quando sia superiore a 800.

Beta) filati pettinati:

a) prodotti con filatoi « selfacting »:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 5.350 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 4.681 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 4.280 per fuso-anno;

b) prodotti col « sistema francese e filatoi ring »:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 8.500 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 7.437 per fuso-anno;
3° turno giornaliero di lavorazione, L. 6.800 per fuso-anno;

c) prodotti col « sistema inglese e filatoi ring »:
1° turno giornaliero di lavorazione, L. 6.400 per fuso-anno;
2° turno giornaliero di lavorazione, L. 5.600 per fuso-anno;
3° turno giornaliero di lavorazione, L. 5.120 per fuso-anno;

d) prodotti col « sistema inglese e filatoi a campana »:
1° turno giornaliero di lavorazione, L. 5.200 per fuso-anno;
2° fuso giornaliero di lavorazione, L. 4.550 per fuso-anno;
3° turno giornaliero di lavorazione, L. 4.160 per fuso-anno;

e) prodotti col « sistema inglese e filatoi ad aletta »:
1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4.900 per fuso-anno;
2° turno giornaliero di lavorazione, L. 4.290 per fuso-anno;
3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3.920 per fuso-anno;

f) filati pettinati costituiti di lana vergine da sola o in mista intima con cotone o fiocco di fibra artificiale o sintetica prodotti con filatoi normalmente impiegati per la produzione di filati di cotone:
1° turno giornaliero di lavorazione, L. 7.100 per fuso-anno;
2° turno giornaliero di lavorazione, L. 6.212 per fuso-anno;
3° turno giornaliero di lavorazione, L. 5.680 per fuso-anno;

g) filati pettinati di fiocco di fibra acrilica da solo o in mista intima con altre fibre sintetiche o artificiali, misuranti meno di 55.000 metri per kg.:
1° turno giornaliero di lavorazione, L. 3.235 per fuso-anno;
2° turno giornaliero di lavorazione, L. 2.830 per fuso-anno;
3° turno giornaliero di lavorazione, L. 2.588 per fuso-anno;

h) filati pettinati contenenti non meno del 30% di « peli grossolani » in mista intima con fiocco o cascame di fibra artificiale o sintetica:
1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4.900 per fuso-anno;
2° turno giornaliero di lavorazione, L. 4.290 per fuso-anno;
3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3.920 per fuso-anno.

Per i filati suddetti contenenti una percentuale inferiore al 30% di peli grossolani si applicano le misure unitarie d'imposta previste alla precedente lettera c) per i filati pettinati prodotti col « sistema inglese e filatoi ring ».

Anche per la categoria dei lanieri la determinazione dei canoni è fatta su tutta la produzione senza alcuna detrazione per i prodotti esportati ai quali quindi compete, in caso di esportazione, la restituzione dell'imposta.

Tale restituzione per i filati cardati compresi al n. 4), lettera a), commi I) e III), lettera b) e lettera f), nonchè per i filati pettinati lettera g) va effettuata con le aliquote di imposta previste per i filati di fiocco di fibra artificiale di cui all'art. 1, paragrafo II) del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029.

Per i filati cardati compresi al n. 4), lettera a) commi II) e IV), tale restituzione va effettuata con le aliquote previste per i filati di cotone, di cui all'art. 1, paragrafo I) del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029.

5) *Categoria filandieri di seta*:

Comprende i produttori di filati di seta:
bacinella per la trattura della seta fino a 8 capi, L. 52 per giorno di otto ore lavorative;
bacinella per la trattura della seta da 9 a 12 capi, L. 70 per giorno di otto ore lavorative;
bacinella per la trattura della seta da 13 a 16 capi, L. 77 per giorno di otto ore lavorative;
bacinella con un numero di capi superiore a 16, L. 77 più L. 5 per ogni capo oltre i 16 capi, per giorno di otto ore lavorative;
bacinella per i filati di doppio fino a due capi, L. 88 per ogni capo e per giorno di otto ore lavorative;
bacinella per i filati di doppio oltre due capi, munita di dispositivo per la ricerca automatica del capobava, L. 38 per ogni capo e per ogni giorno di otto ore lavorative;
bacinella per la trattura automatica della seta (tipo giapponese) L. 5 per ogni capo e per ogni giorno di otto ore lavorative.

L'imposta è aumentata proporzionalmente se le ore lavorative risultano superiori a otto per giornata.

La categoria non ha diritto alla restituzione della imposta per i prodotti esportati, perchè le relative misure unitarie sono calcolate al netto dell'imposta corrispondente ai prodotti destinati alla esportazione.

6) *Categoria filatori di cascami di seta*:

a) filati pettinati (chappe):
1° turno giornaliero di lavorazione, L. 355 per fuso-anno;
2° turno giornaliero di lavorazione, L. 310 per fuso-anno;
3° turno giornaliero di lavorazione, L. 284 per fuso-anno;

b) filati cardati (burretta):
1° turno giornaliero di lavorazione, L. 340 per fuso-anno;
2° turno giornaliero di lavorazione, L. 300 per fuso-anno;
3° turno giornaliero di lavorazione, L. 272 per fuso-anno;

c) filati pettinati di fiocco di fibra artificiale o sintetica di lunghezza da 70 mm o più, da solo o in mista intima con cascami di seta, misuranti 55.000 metri o più per kg.:
1° turno giornaliero di lavorazione, L. 585 per fuso-anno;
2° turno giornaliero di lavorazione, L. 511 per fuso-anno;
3° turno giornaliero di lavorazione, L. 468 per fuso-anno.

La categoria non ha diritto alla restituzione della imposta per i prodotti esportati perchè le relative misure unitarie sono calcolate al netto dell'imposta corrispondente ai prodotti destinati alla esportazione.

7) *Categoria di filatori di fibre artificiali alla viscosa ed all'acetato a filamento continuo* (compresi lamette e loro filati, monofili ed i filati di lanasel, lanalux e simili):

a) filati di fibre artificiali alla viscosa a filamento continuo, per ogni filiera considerata in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 40.863.

b) filati di fibre artificiali all'acetato a filamento continuo per ogni filiera considerata in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 211.295.

I filatori delle sopra cennate categorie, in caso di esportazione, hanno diritto alla restituzione dell'imposta per i prodotti previsti alle lettere *d*), *e*) ed *f*) del successivo art. 29 ed esportati all'estero fino alle date rispettivamente indicate nelle stesse lettere.

8) *Categoria filatori di fibre artificiali al cuprammonio a filamento continuo* (compresi lamette e loro filati, monofili ed i filati di lanasel, lanalux e simili):

per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 12.712.

9) *Categoria filatori di fibre artificiali alla viscosa a filamento continuo ad alta resistenza*:

per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 85.798.

10) *Categoria filatori di fibre sintetiche a filamento continuo* (compresi lamette e loro filati, monofili ed i filati di lanasel, lanalux e simili):

a) filati di fibre poliammidiche:

stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno, accertata per il periodo 1° luglio 1962-30 giugno 1963 è risultata:

I) non superiore a kg. 5500 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 539.981;

II) superiore a kg. 5500 ma non a kg. 9000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 884.695;

III) superiore a kg. 9000 ma non a kg. 10.500 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dello anno, L. 1.693.403;

IV) superiore a kg. 10.500 ma non a kg. 11.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 977.020;

V) superiore a kg. 11.000 ma non a kg. 40.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 884.695;

VI) superiore a kg. 40.000 ma non a kg. 50.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 3.694.037;

VII) superiore a kg. 50.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.561.157;

b) filati di fibre poliammidiche ad alta resistenza:

stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno accertata per il periodo 1° luglio 1962-30 giugno 1963 è risultata:

I) non superiore a kg. 16.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.364.606;

II) superiore a kg. 16.000 ma non a kg. 30.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.464.801;

III) superiore a kg. 30.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.364.606;

c) filati di fibre polivinìliche:

stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno, accertata per il periodo 1° luglio 1962-30 giugno 1963 è risultata:

I) non superiore a kg. 6.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 255.308;

II) superiore a kg. 6.000, ma non a kg. 24.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 732.273;

III) superiore a kg. 24.000, ma non a kg. 32.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.137.783;

IV) superiore a kg. 32.000, ma non a kg. 38.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 136.625;

V) superiore a kg. 38.000, ma non a kg. 40.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 118.125;

VI) superiore a kg. 40.000, ma non a kg. 41.500 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.682.521;

VII) superiore a kg. 41.500, ma non a kg. 43.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.717.503;

VIII) superiore a kg. 43.000, ma non a kg. 45.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 199.395;

IX) superiore a kg. 45.000, ma non a kg. 51.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.029.146;

X) superiore a kg. 51.000, ma non a kg. 55.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.114.806;

XI) superiore a kg. 55.000, ma non a kg. 61.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.433.525;

XII) superiore a kg. 61.000, ma non a kg. 65.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.591.986;

XIII) superiore a kg. 65.000, ma non a kg. 72.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.859.740;

XIV) superiore a kg. 72.000, ma non a kg. 74.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.756.712;

XV) superiore a kg. 74.000, ma non a kg. 80.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 3.110.828;

XVI) superiore a kg. 80.000, per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 714.487;

d) filati di fibre poliestere, per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.312.348;

e) filati di fibre polietileniche:

stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno accertata per il periodo 1° luglio 1962-30 giugno 1963 è risultata:

I) non superiore a kg. 4.600 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 258.387;

II) superiore a kg. 4.600, ma non a kg. 5.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 274.969;

III) superiore a kg. 5.000, ma non a kg. 5.600 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 306.095;

IV) superiore a kg. 5.600, ma non a kg. 6.500 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 326.576;

V) superiore a kg. 6.500, ma non a kg. 7.500 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 392.284;

VI) superiore a kg. 7.500, ma non a kg. 7.900 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 309.945;

VII) superiore a kg. 7.900, ma non a kg. 8.200 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 454.860;

VIII) superiore a kg. 8.200, ma non a kg. 8.500 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 480.449;

IX) superiore a kg. 8.500, ma non a kg. 8.700 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 492.302;

X) superiore a kg. 8.700, ma non a kg. 8.900 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 503.829;

XI) superiore a kg. 8.900, ma non a kg. 12.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 516.851;

XII) superiore a kg. 12.000, ma non a kg. 16.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 821.854;

XIII) superiore a kg. 16.000, per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 212.898.

L'imposta di cui ai precedenti commi I), II), III), IV), V), VI), VII), VIII), IX), X), XI), XII) e XIII), è aumentata proporzionalmente se le ore e le giornate lavorative risultano rispettivamente superiori a otto ore per giornata e a 285 giorni nell'anno.

f) filati di fibre di polistirolo, per ogni filiera in attività per 10 ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 1.358.

L'imposta di cui alla precedente lettera *f*) è aumentata proporzionalmente se le ore e le giornate lavorative risultano rispettivamente superiori a 10 ore per giornata e a 285 giorni nell'anno.

g) filati di fibre polipropileniche:

stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno, accertata per il periodo 1° luglio 1962-30 giugno 1963 è risultata:

I) non superiore a kg. 20.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 611.224;

II) superiore a kg. 20.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 4.087.071.

11) *Categoria produttori di filati di vetro*:

a) filati di vetro a filamento continuo, per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, lire 2.868.882;

b) filati di vetro a filamento discontinuo prodotti in stabilimenti presso i quali le fibre sono ottenute per estrusione della massa di vetro fuso attraverso i fori della filiera, per ogni filiera producente fasci di filamento destinati a costituire filati a fibra discontinua, con o senza anima, in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 686.171;

c) filati di vetro a filamento discontinuo costituiti di fibre ottenute per fusione di bacchette di vetro;

stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno accertata per il periodo 1° luglio 1962-30 giugno 1963 è risultata:

I) non superiore a kg. 33.000 per ogni macchina producente fasci di filamenti destinati a costituire filato a fibra discontinua, con o senza anima, in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 944.987;

II) superiore a kg. 33.000 per ogni macchina producente fasci di filamenti destinati a costituire filato a fibra discontinua, con o senza anima, in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.154.974.

Le misure unitarie d'imposta stabilite per le categorie di cui ai paragrafi 7), 8), 9), 10) e 11) calcolate sulla base degli elementi tecnici di produzione rilevati dagli Uffici nel periodo 1° luglio 1962-30 giugno 1963, sono applicabili soltanto nei confronti degli stabilimenti presso i quali detti elementi tecnici vennero accertati.

Le categorie di cui ai paragrafi 8), 9), 10) e 11) non hanno diritto alla restituzione dell'imposta per i prodotti esportati, perchè le relative misure unitarie sono calcolate al netto dell'imposta corrispondente ai prodotti destinati all'esportazione.

12) *Categoria filatori a mano di canapa*:

per i filati di canapa misuranti, per ogni chilogrammo, più di 890 metri, ottenuti da filatori a mano, per ogni gancio (uncino o raggino), L. 30 per giornata di otto ore lavorative.

L'imposta è aumentata proporzionalmente se le ore lavorative risultano superiori a otto per giornata.

La categoria non ha diritto alla restituzione dell'imposta per i prodotti esportati perchè la relativa misura unitaria è calcolata al netto dell'imposta corrispondente ai prodotti destinati all'esportazione.

Art. 3.

Le misure unitarie d'imposta, per il calcolo dei canoni annuali di abbonamento, fissate al precedente articolo 2, si riferiscono:

a) ad un fuso di filatura installato e funzionante in un turno giornaliero di lavorazione per 285 giorni di un anno per i filati, anche misti, di cotone, di lana, di lino, di canapa, di juta, di cascami di seta pettinata (chappe) di cascami di seta cardata (burretta) e di fiocco di fibra artificiale o sintetica.

I 285 giorni di cui al precedente comma riguardano i giorni lavorativi considerati per la determinazione dei canoni annuali in base alle misure unitarie d'imposta stabilite per i filati indicati alla presente lettera *a*).

Le inattività dovute alle ferie ed alla festa del Santo Patrono devono essere preventivamente denunciate al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro le ore 11 del secondo giorno precedente a quello in cui ha inizio la interruzione della lavorazione.

Qualora l'inizio della inattività di cui al precedente comma non venga come innanzi denunciato, per le inattività non denunciate è dovuta l'imposta.

I fabbricanti che, per esigenze della proprio industria, intendono eseguire lavorazioni anche nei giorni considerati festivi, sono tenuti a farne denuncia almeno 12 ore prima d'iniziare la lavorazione all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione agli effetti del pagamento della maggiore imposta dovuta.

Qualora dette lavorazioni vengono eseguite con numero di filatoi oppure con orario di lavorazione diversi

da quelli convenzionati, le lavorazioni stesse dovranno essere effettuate sotto vigilanza finanziaria continuativa con spese a carico delle ditte interessate;

b) ad una filiera in attività continua durante tutto l'anno di 365 giorni per i filati di fibre tessili artificiali e sintetiche a filamento continuo (compresi lamette e loro filati, monofili ed i filati di lanasel, lanalux e simili), alla viscosa, all'acetato, al cuprammonio, alla viscosa ad alta resistenza e per i filati di fibre poliammidiche, polivinilichc, poliestere, polipropileniche e poliammidiche ad alta resistenza;

c) ad una filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi per i filati di fibre polietileniche;

d) ad una filiera in attività per dieci ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi per i filati di fibre polistiroliche;

e) ad una filiera in attività continua durante tutto l'anno per i filati di vetro a filamento sia continuo che discontinuo prodotti negli stabilimenti presso i quali le fibre sono ottenute per estrusione della massa fusa di vetro attraverso i fori delle filiere;

f) ad una macchina producente fasci di filamenti destinati a costituire filato di fibra discontinua di vetro in attività continua durante tutto l'anno negli stabilimenti presso i quali le fibre sono ottenute per fusione di bacchette di vetro;

g) ad una bacinella per la trattura della seta, attiva per otto ore giornaliere lavorative, comprese le bacinelle per i filati di doppio e quelle automatiche per la trattura della seta;

h) ad un gancio (uncino o raggino) attivo per otto ore giornaliere lavorative per la filatura a mano di canapa.

Qualsiasi variazione nel numero dei giorni lavorativi dell'anno, come sopra calcolati per la determinazione dei canoni annuali, va tenuto presente per operare i conguagli d'imposta che ne derivano.

Art. 4.

Il turno giornaliero di lavorazione di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente ha la durata di otto ore teoriche giornaliere continuative ivi compresa la mezza ora di riposo e però le misure d'imposta stabilite per ogni fuso si riferiscono ad una lavorazione effettiva corrispondente a sette ore e mezza di turno.

Qualora nel corso del turno di lavoro di otto ore teoriche giornaliere vengano ad essere effettuate, per qualsiasi motivo, più di sette ore e mezza effettive di lavoro, è dovuta la differenza d'imposta per la maggiore produzione conseguita rispetto a quella realizzabile nelle sette ore e mezza di lavoro effettivo di turno.

Le fabbriche che intendano prolungare il normale turno di sette ore e mezza effettive di lavoro, sono tenute a farne denuncia, almeno 12 ore prima dell'inizio della maggiore attività, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ed a corrispondere l'imposta, afferente alla maggiore produzione conseguita nelle ore straordinarie effettive compiute, con l'applicazione della misura unitaria d'imposta corrispondente al turno di lavorazione prolungato.

Art. 5.

Il turno di otto ore teoriche giornaliere, agli effetti fiscali, corrisponde per ogni settimana lavorativa a 48 ore.

Qualora il numero totale delle 48 ore settimanali sia ridotto, per tutti i filatoi o macchine da filiera installati in un reparto omogeneo di filatura per un periodo di almeno sei giorni lavorativi consecutivi, ad un numero inferiore di ore denunciato all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione almeno 12 ore prima dell'inizio della lavorazione ad orario ridotto, è consentita una proporzionale riduzione del canone. E però nel caso che la riduzione riguardi più turni di lavoro nella stessa giornata, e ogni turno sia ridotto a non più di sei ore, per i primi due turni di lavoro si applica la misura unitaria d'imposta stabilita per il primo turno, commisurata alle ore effettive di lavoro di ogni turno, e per il terzo turno la misura unitaria di imposta stabilita per il terzo turno pure commisurata alle ore effettive del turno stesso.

Comunque, quando per effetto della suindicata riduzione delle ore di lavoro nella stessa giornata non vengano compiute più di dodici ore di lavoro, si applica la misura unitaria di imposta stabilita per il primo turno commisurata alle ore effettive di lavoro.

Quando il sistema di lavorazione ad attività ridotta non sia osservato da parte del fabbricante per il minimo di sei giorni lavorativi consecutivi, nessuna riduzione di canone compete alla ditta, la quale, nel caso, è tenuta al pagamento dell'imposta calcolata in base all'orario giornaliero dei turni stabiliti in convenzione.

Nel caso di lavorazione effettuata con tre turni in una stessa giornata, il fabbricante che denunci di voler sopprimere per sistema di lavorazione ridotto uno qualsiasi dei tre turni, è pure tenuto a pagare l'imposta stabilita per i primi due turni di lavorazione. Similmente, nel caso di lavorazione su due turni, qualora il fabbricante denunci di volerne sopprimere uno qualsiasi, la liquidazione dell'imposta sarà effettuata con l'applicazione della misura unitaria prevista per il primo turno di lavorazione.

Qualsiasi altra modificazione agli elementi presi a base per la stipulazione della convenzione di abbonamento, che importi un nuovo sistema di lavorazione non contemplato nel presente decreto e che comunque dia luogo a variazione di canone, deve essere denunciata, almeno 12 ore prima dell'inizio della lavorazione, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione. Il sistema di lavorazione che deriva dalla suindicata variazione deve essere osservato dalla ditta, ai fini della diminuzione della imposta, per il periodo minimo di sei giorni lavorativi consecutivi.

Non interrompe il periodo di sei giorni lavorativi consecutivi previsto dal presente articolo e dai successivi articoli 6, 9, 11, 12 e 14, l'inattività totale o parziale della fabbrica o di un suo reparto omogeneo di filatura dovuta all'insorgere di un impedimento improvviso ed estraneo alla volontà del fabbricante e denunciata nei modi prescritti purchè il sistema o il genere di lavorazione intrapreso venga in complesso attuato per un periodo di tempo non inferiore a quello stabilito per fruire delle concessioni.

Art. 6.

I fabbricanti che, per esigenze della propria industria, sogliono eseguire più turni di lavoro nella stessa giornata con un numero di filatoi o macchine da filiera differente da turno a turno, possono essere ammessi a pagare l'imposta in base al numero dei filatoi o macchine da filiera funzionanti per ciascun turno di lavoro,

purchè tale sistema di lavorazione preventivamente denunciato, almeno 12 ore prima del suo inizio, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, abbia carattere stabile o quanto meno una durata non inferiore a sei giorni lavorativi consecutivi e la lavorazione sia effettuata sotto vigilanza continuativa finanziaria con spese a carico del fabbricante interessato.

Qualora il sistema di lavorazione di cui al precedente comma non sia osservato dalla ditta per il periodo minimo di sei giorni lavorativi consecutivi, la liquidazione dell'imposta per tutti i turni di lavoro eseguiti sarà effettuata in base al numero massimo dei filatoi o macchine da filiera installati e funzionanti e per il periodo di effettiva lavorazione.

Quando il sistema di lavorazione di cui al precedente primo comma abbia una durata non inferiore a 24 giorni lavorativi consecutivi, la lavorazione stessa può essere assoggettata a vigilanza saltuaria purchè i filatoi o le macchine da filiera dichiarati inattivi nei differenti turni siano raggruppati in un'unica sala e le macchine stesse siano contraddistinte con l'apposizione di apposito cartello indicatore, opportunamente colorato, recante il numero distintivo della macchina.

Detti cartelli stabilmente fissati ai filatoi ed opportunamente suggellati dai funzionari dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, devono essere posti in maniera tale che le macchine da filiera ed i filatoi inattiva nei singoli turni possano essere immediatamente identificati da qualsiasi punto della sala di filatura.

Le spese per tale vigilanza sono a carico delle ditte interessate.

Art. 7.

Agli effetti della determinazione del canone annuo di abbonamento per il periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* al 31 dicembre 1964, i fabbricanti di filati debbono far pervenire, entro quindici giorni dalla predetta data di pubblicazione, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita dichiarazione di conferma o di rettifica della denuncia già a suo tempo presentata a termini dell'art. 7 del decreto ministeriale 30 luglio 1963.

Qualora durante il corso dell'abbonamento venga variato il tipo oppure aumentato il numero dei filatoi o delle macchine da filiera, rispetto a quelli denunciati a termini dell'art. 4, lettera *a*), del decreto ministeriale 27 febbraio 1947 e convenzionati, i fabbricanti debbono farne comunicazione, almeno 12 ore prima dell'avvenuta modifica, al competente Ufficio tecnico per il conseguente aggiornamento della convenzione e del canone di abbonamento.

Ogni variazione apportata durante lo stesso periodo di abbonamento agli elementi indicati nelle lettere *b*) e *c*) della denuncia prevista all'art. 4 del decreto ministeriale indicato al precedente secondo comma e che comunque comporti un aumento d'imposta deve essere comunicato a mezzo telegrafo, almeno 12 ore prima dell'inizio della variazione, al competente Ufficio tecnico che dispone per i controlli del caso e provvede per la conseguente liquidazione della maggiore imposta dovuta.

Art. 8.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, ricevuta la denuncia di cui al precedente art. 7 e fatti gli opportuni accertamenti, procede nei confronti di ogni ditta fabbricante alla determinazione del canone di abbonamento ed alla stipulazione della relativa convenzione.

La convenzione deve contenere:

a) gli estremi della denuncia e gli elementi necessari per la determinazione del canone risultanti dalla denuncia stessa e dagli accertamenti d'ufficio;

b) l'ammontare del canone e le modalità di pagamento;

c) gli obblighi della ditta e l'esplicito richiamo alle sanzioni previste per le eventuali violazioni.

La convenzione è valida per il periodo a cui si riferisce l'abbonamento ed è stipulata con i singoli fabbricanti o con i loro mandatari.

I canoni di abbonamento stabiliti dal decreto ministeriale 30 luglio 1963 restano in vigore sino alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto col quale si stabiliscono le nuove misure unitarie d'imposta in base alle quali sono da calcolare i canoni di abbonamento valevoli per il periodo intercorrente tra la detta data e il 31 dicembre 1964.

Nei confronti dei produttori di filati per i quali sono state stabilite nel presente decreto nuove misure unitarie di imposta oppure le predette misure risultano variate rispetto a quelle dell'annata precedente si procederà, per ciascuna ditta fabbricante, a termine dell'art. 5 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, al conguaglio della imposta a far tempo dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 9.

Le ditte, le quali intendono passare, anche utilizzando soltanto una parte del filatoio installato, da un genere di lavorazione ad un altro diverso da quello convenuto nell'abbonamento o stabilito d'ufficio e che comporti variazioni nelle misure unitarie d'imposta in base alle quali sono liquidati i canoni annuali, sono tenute a farne denuncia 12 ore prima dell'inizio della lavorazione al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, indicando il genere della nuova lavorazione e la sua presunta durata che, in ogni caso, non deve essere inferiore a sei giorni lavorativi consecutivi, nonchè il numero e la matricola dei filatoi destinati a tale lavorazione.

L'Ufficio, ricevuta la denuncia, dispone per i necessari controlli e determina le variazioni da apportare alle rate di canone precedentemente stabilite.

Le spese per la vigilanza di dette speciali lavorazioni sono a carico dei fabbricanti.

Nel caso che il nuovo genere di lavorazione comporti l'applicazione di misure unitarie d'imposta più basse di quelle adottate in convenzione, e non venga osservato il periodo minimo di sei giorni lavorativi consecutivi, nessuno scarico d'imposta sarà concesso alla ditta.

Nel caso invece che il genere di lavorazione comporti l'adozione di misure unitarie d'imposta più elevate e la lavorazione non sia attuata per il periodo minimo di cui sopra, la liquidazione del canone sarà effettuata con l'applicazione di tali maggiori misure di imposta per l'intero periodo di sei giorni.

Qualora durante il periodo in cui viene eseguita la speciale lavorazione di cui sopra, la ditta dichiari inattivi uno o più filatoi diversi da quelli compresi nella

denuncia di cui al precedente primo comma, tali inattività non hanno alcun effetto sulla esecuzione della concessione prevista dal presente articolo.

Art. 10.

Le ditte che per esigenze della propria industria abbiano necessità di preparare, in via sperimentale, campioni di particolari tipi di filati utilizzando anche una parte dei fusi montati sul filatoio ovvero una parte delle filiere delle macchine da filiera, debbono presentare, almeno tre giorni prima di iniziare tale lavorazione, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita denuncia nella quale dovrà essere specificata la lavorazione sperimentale che si intende effettuare nonchè la sua presunta durata, che potrà, nel caso, essere inferiore a sei giorni lavorativi previsti dal precedente art. 9.

Tali lavorazioni dovranno essere effettuate sotto vigilanza fiscale continuativa con spese a carico della ditta interessata.

Nel caso invece che detti esperimenti vengano eseguiti presso fabbriche costruttrici di macchine di filatura, la vigilanza potrà essere effettuata saltuariamente con spese a carico della ditta interessata.

Art. 11.

Le ditte che abbiano la necessità di ridurre il numero dei fusi funzionanti su uno o più filatoi, debbono presentare, almeno tre giorni prima di iniziare detta lavorazione, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita denuncia nella quale debbono indicare: la matricola dei filatoi impiegati in tale lavorazione, il numero dei fusi da mantenere attivi e quelli inattivi su ciascun filatoio nonchè la presunta durata della lavorazione la quale, in ogni caso, non deve essere inferiore a sei giorni lavorativi consecutivi.

L'Ufficio, ricevuta la denuncia, dispone per la rimozione dei fusi dichiarati inattivi, suggella i filatoi in modo da impedire l'eventuale montaggio di altri fusi in sostituzione di quelli smontati e provvede, per il periodo di tempo in cui viene attuata la suindicata riduzione del numero dei fusi lavoranti, alla conseguente diminuzione d'imposta a carico del fabbricante interessato.

Qualora, durante il periodo in cui viene eseguita la speciale lavorazione di cui sopra, la ditta dichiari inattivi uno o più filatoi diversi da quelli compresi nella denuncia di cui al precedente primo comma, tali inattività non hanno alcun effetto sulla esecuzione della concessione prevista dal presente articolo.

Art. 12.

Le ditte le quali, per esigenze della propria industria abbiano necessità di ridurre il numero delle filiere funzionanti su una o più macchine, debbono presentare almeno tre giorni prima di iniziare la particolare lavorazione, apposita denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, nella quale debbono indicare: la matricola delle macchine impiegate in tale lavorazione, il numero delle filiere da mantenere attive e quelle inattive su ciascuna macchina nonchè la presunta durata della lavorazione la quale, in ogni caso, non deve essere inferiore a sei giorni lavorativi consecutivi.

L'Ufficio, ricevuta la denuncia, dispone per la rimozione delle filiere dichiarate inattive, suggella le macchine in modo da impedire l'eventuale montaggio di altre filiere in sostituzione di quelle smontate e determina le variazioni da apportare, in dipendenza della particolare lavorazione, alle rate di canone precedentemente stabilite.

Il reparto in cui si effettuano le lavorazioni di cui sopra sarà sottoposto a saltuari controlli da parte del personale di finanza, con spese a carico della ditta interessata.

Nel caso che la ditta, durante il periodo in cui viene eseguita la speciale lavorazione, dichiari di tenere inattive una o più macchine da filiera diverse da quelle comprese nella denuncia di cui al precedente secondo comma, tali inattività non hanno alcun effetto sulla esecuzione della concessione prevista dal presente articolo.

Art. 13.

Qualora il sistema di lavorazione di cui ai precedenti articoli 11 e 12 venga modificato prima che sia trascorso il periodo minimo di sei giorni lavorativi consecutivi, la liquidazione dell'imposta per le lavorazioni effettuate sui filatoi o macchine da filiera, oggetto di tale modifica, va eseguita in base al numero massimo di fusi o di filiere denunciati funzionanti su detti filatoi o macchine e per l'intero periodo di sei giorni, calcolato a decorrere dalla data d'inizio della lavorazione come sopra intrapresa e modificata.

Art. 14.

Le ditte le quali, per esigenze della propria industria, intendano attuare, per una parte dei filatoi installati, un orario di lavoro ridotto, diverso da quello convenzionato per tutti i filatoi, debbono presentare, almeno tre giorni prima di iniziare la lavorazione come sopra ridotta, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita denuncia nella quale devono essere specificati la matricola ed il numero dei filatoi per i quali si intende lavorare con orario ridotto, nonchè la presunta durata della lavorazione, che, in ogni caso, non deve essere inferiore a sei giorni lavorativi consecutivi.

I filatoi da utilizzare per la lavorazione ad orario ridotto dovranno essere raggruppati in un'unica sala e delimitati in modo da rendere più agevole possibile, al personale preposto alla vigilanza, l'individuazione immediata dei filatoi lavoranti ad orario ridotto. Tali lavorazioni dovranno essere effettuate sotto vigilanza fiscale continuativa, con spese a carico della ditta interessata.

Per il periodo di tempo in cui viene attuata la suindicata lavorazione è consentita a favore del fabbricante interessato la conseguente diminuzione d'imposta.

Nel caso che durante tale periodo la ditta dichiari inattivi uno o più filatoi diversi da quelli compresi nella denuncia di cui al precedente primo comma, tali inattività non hanno alcun effetto sulla esecuzione della concessione prevista dal presente articolo.

Art. 15.

I fabbricanti di filati che abbiano necessità di ridurre l'orario di lavorazione in applicazione del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti alla industria tessile, debbono presentare apposita denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione almeno 12 ore prima dell'inizio della lavorazione

nella quale debbono indicare il nuovo orario di lavorazione distinguendo le ore di lavoro attuate in meno in applicazione del precitato contratto dalle altre inattività effettuate in relazione alle esigenze della fabbrica.

L'Ufficio, ricevuta la denuncia, dispone per i necessari controlli e determina le variazioni da apportare alle rate di canone precedentemente stabilite.

Le riduzioni di orario attuate in forza del contratto di lavoro di cui al presente articolo non hanno alcun effetto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 9, 11, 12, 13 e 14 del presente decreto.

Art. 16.

Qualora in opifici di filatura delle categorie cotonieri, jutieri, lanieri o filatori di pettinato di fiocco di fibra artificiale o sintetica, si ottengano filati direttamente ai banchi a fusi — che normalmente producono lo stoppino che passa poi al filatoio per la trasformazione in filato — ovvero con aspatrici o ritorcitrici opportunamente adottate o con altre macchine speciali diverse dai normali filatoi, il relativo reparto sarà assoggettato a vigilanza continuativa da parte della finanza, con spese a carico del fabbricante, ai fini di accertare il quantitativo ed il titolo del filato come sopra ottenuto, da tassare con l'applicazione delle aliquote d'imposta previste in legge.

All'uopo la ditta dovrà presentare, almeno tre giorni prima di iniziare la lavorazione, apposita dichiarazione in doppio esemplare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nella quale dovrà indicare:

a) il numero dei banchi a fusi e dei rispettivi fusi impiegati per la lavorazione di detti filati nonchè delle aspatrici, ritorcitrici o altre macchine opportunamente adattate;

b) la materia prima adoperata;

c) il quantitativo ed il titolo del filato da produrre;

d) la presumibile durata della lavorazione, che, in ogni caso, non dovrà essere inferiore a sei giorni lavorativi consecutivi.

Qualora i banchi a fusi, durante tutto il periodo del l'abbonamento, producano filati di cotone o di juta, la determinazione dei relativi canoni annuali di abbonamento sarà fatta come segue:

a) per i filati di cotone, con l'applicazione delle misure unitarie d'imposta previste al n. 1) del precedente art. 2;

b) per i filati di juta con l'applicazione delle seguenti misure unitarie d'imposta:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 10.000 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 8.750 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 8.000 per fuso-anno.

Art. 17.

La convenzione, prevista dal precedente art. 8, mentre impegna la ditta dal momento della sottoscrizione, diviene efficace ed obbligatoria per l'Amministrazione all'atto dell'approvazione da parte dell'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, salvo eventuali rettifiche dipendenti da errori o da inesatte interpretazioni delle disposizioni riguardanti la stipulazione delle convezioni stesse.

Qualora nel corso dell'abbonamento vengano attivati particolari nuovi tipi di filatoi o macchine da filiera oppure siano prodotti filati con sistema di lavorazione diversi da quelli previsti nel presente decreto o per i quali gli elementi tecnici di produzione non furono tenuti presenti nel calcolo delle misure unitarie d'imposta contemplate nello stesso decreto le relative misure saranno stabilite dal Ministero delle finanze previo accertamento in fabbrica dei necessari elementi tecnici.

Art. 18.

Qualora il fabbricante ometta di presentare la denuncia prescritta dal precedente art. 7, il canone di abbonamento è stabilito dall'Ufficio tecnico competente sulla base dei dati eventualmente in suo possesso o acquisiti mediante accertamento diretto presso le fabbriche.

La stessa procedura di cui al precedente comma sarà seguita nei confronti di quei fabbricanti che, per qualsiasi motivo, si rifiutino di firmare l'atto di convenzione per discordanze sorte circa la determinazione del canone di abbonamento.

Contro la determinazione del canone stabilita come sopra d'ufficio la ditta può produrre ricorso al Ministero delle finanze nel termine perentorio di quindici giorni da quello della notifica della determinazione stessa.

Il ricorso non sospende l'obbligo di pagamento della rata del canone impugnato.

Art. 19.

Per i fabbricanti di filati di lana considerati artigiani, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456, l'accertamento e la liquidazione dell'imposta saranno effettuate, a termine dell'art. 7 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, mediante appositi contatori.

A partire dalla data che sarà stabilita con successivo decreto ministeriale, l'accertamento e la liquidazione dell'imposta di fabbricazione sui filati di lana di cui al punto V, lettera *a*) e *b*) dell'art. 1 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, dovranno essere effettuati presso tutte le fabbriche produttrici di detti filati, diverse da quelle indicate al precedente comma, mediante l'impiego dei suddetti contatori.

A tal uopo i fabbricanti di cui al precedente secondo comma debbono, entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, presentare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione apposita denuncia nella quale debbono essere indicati:

a) le generalità del fabbricante e l'ubicazione della fabbrica;

b) il tipo, il numero e le caratteristiche di ciascun filatoio installato nello stabilimento nonchè il diametro dell'albero di alimentazione sul quale va montato il contatore;

c) la descrizione del funzionamento di ciascun tipo di contatore, corredata del relativo disegno illustrativo;

d) il numero complessivo dei contatori da applicare alle macchine di filatura installate nello stabilimento.

Per le nuove fabbriche di filati di lana di cui al secondo comma del presente articolo deve essere presentata analoga denuncia almeno venti giorni prima dell'inizio della lavorazione.

L'Ufficio, ricevuta la denuncia, procede all'esame del disegno e della relativa relazione illustrativa ed autorizza l'impiego dei tipi di contatori riconosciuti idonei dal Ministero delle finanze per l'accertamento dell'imposta di fabbricazione sui filati.

Art. 20.

I fabbricanti di filati di lana di cui al precedente art. 19 debbono provvedere al montaggio dei contatori sui filatoi installati ed attivi presso ciascun stabilimento.

Detto montaggio va effettuato secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione finanziaria e deve essere ultimato entro il 31 dicembre 1964.

Art. 21.

Ciascun contatore che sia stato riconosciuto idoneo dal Ministero delle finanze, prima di essere installato sulle macchine di filatura dovrà essere sottoposto a verifica al fine di controllare il regolare funzionamento di tutti gli organi meccanici del congegno.

Effettuata la verifica si procederà al montaggio del contatore sul filatoio.

Il calettamento del contatore deve essere eseguito direttamente sull'albero di alimentazione del filatoio ed in modo da garantire che il moto di rotazione dell'albero stesso venga trasmesso al numeratore senza scorrimenti.

Detto calettamento deve essere eseguito senza apportare alla macchina di filatura modifiche che possano alterare la capacità produttiva nella qualità e quantità dei filati.

I contatori debbono essere forniti dalle ditte interessate ed installati a cura e spese delle ditte medesime.

Art. 22.

Ultimate le operazioni di montaggio si procederà al suggellamento del contatore e in contraddittorio col fabbricante verranno effettuati diretti esperimenti di lavorazione registrando le unità segnate dal contatore durante tali esperimenti.

L'imposta I_u corrispondente ad ogni unità segnata dal contatore sarà stabilita dal Ministero delle finanze sulla base dei risultati degli esperimenti di lavorazione di cui al primo comma.

Le operazioni di verifica, nonchè quelle relative al montaggio, al suggellamento e agli esperimenti di produzione da eseguire ai fini della taratura di ciascun contatore debbono essere effettuate sotto la continua assistenza del personale dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Delle predette operazioni deve essere redatto apposito verbale da firmarsi dal delegato dell'Ufficio tecnico nonchè dalla ditta interessata o dal suo legale rappresentante.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione disporrà, quando lo ritenga opportuno, per le necessarie verifiche nelle fabbriche di filati e, mediante frequenti controlli, dovrà assicurarsi del normale funzionamento dei contatori e delle regolari registrazioni delle unità segnate dai congegni stessi.

Art. 23.

L'accertamento e la liquidazione dell'imposta di fabbricazione sui filati di lana prodotti dai fabbricanti considerati artigiani ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, deve essere effettuato dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione in base alle letture dei contatori installati nelle singole fabbriche. Tali letture debbono eseguirsi entro gli ultimi dieci giorni di ciascun mese.

L'ammontare dell'imposta dovuta per i filati prodotti va computata moltiplicando il numero delle unità registrate dal contatore per il valore dell'imposta I_u corrispondente ad ogni unità del contatore stesso.

Delle operazioni mensili di lettura dei contatori e di liquidazione dell'imposta sarà compilato da parte del personale addetto alla vigilanza della fabbrica, apposito verbale in duplice esemplare, in contraddittorio col fabbricante o col suo legale rappresentante.

Un esemplare di detto verbale verrà consegnato, a titolo di notifica, al fabbricante o al suo legale rappresentante, il quale firmerà per ricevuta l'altro esemplare da rimettersi dai verbalizzanti al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Art. 24.

Il pagamento dell'imposta liquidata a termini del precedente art. 23, deve essere effettuato da parte dei fabbricanti di filati di lana mediante versamento alla competente Sezione provinciale di tesoreria, entro i primi cinque giorni del mese successivo al quale si riferiscono le letture dei contatori.

Sulle somme non versate dalle ditte nel termine citato al precedente comma, è dovuto, oltre la indennità di mora prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 25 novembre 1947, n. 1286, anche l'interesse legale a decorrere dal detto termine.

Art. 25.

Qualora si verifichino guasti o imperfezioni nel funzionamento del contatore il fabbricante deve farne immediata denuncia telegrafica al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, annotando sul cartellino da applicare al filatoio la data e l'ora in cui il guasto si è verificato, il numero delle unità segnate dal contatore al momento dell'arresto nonchè la presumibile causa del guasto stesso.

L'Ufficio, ricevuta la denuncia, dispone immediatamente per i necessari controlli in fabbrica, assiste alla riparazione del contatore ovvero alla sostituzione del congegno con altro efficiente, riapplica i sigilli, redigendo apposito verbale in contraddittorio col fabbricante al quale sarà rilasciato un esemplare.

La liquidazione dell'imposta dovuta per il filato prodotto nel periodo di tempo occorrente ad eseguire la riparazione o il cambio del contatore è effettuata sulla base del numero delle unità che il contatore avrebbe in media registrate per lo stesso genere di lavorazione nelle ore lavorative effettuate nel medesimo periodo di tempo, tenuto presente l'orario giornaliero di lavorazione attuato dalla ditta.

Art. 26.

A far tempo dalla data di inizio dell'accertamento dell'imposta di fabbricazione sui filati di lana mediante contatore, le fabbriche, nelle quali risultino filatoi ancora sprovvisti di contatore, verranno sottoposte a vigilanza fiscale continuativa con spese a carico dei

fabbricanti interessati. In tal caso l'Amministrazione finanziaria, a termine dell'art. 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, disporrà che i filati, anche se di proprietà di terzi, prodotti con i cennati filatoi, siano accertati a peso netto distintamente per qualità e custoditi in appositi magazzini assimilati ai doganali di proprietà privata, dai quali potranno essere estratti soltanto previo pagamento della relativa imposta di fabbricazione.

Nel caso in cui i contatori vengano applicati ai filatoi dopo il 31 dicembre 1964, l'Amministrazione finanziaria, a partire dalla data indicata al precedente primo comma e fino a quando non saranno ultimati gli esperimenti di filatura di cui all'art. 22 nonchè la elaborazione dei dati per la determinazione della I_u afferente ciascuno di detti filatoi, potrà disporre che l'accertamento dei filati prodotti con i filatoi stessi sia effettuato con le modalità stabilite nel primo comma medesimo.

Art. 27.

Per i filatoi impiegati per produrre sia filati di lana misuranti fino a 20.000 metri per chilogrammo, sia gli stessi filati misuranti più di 20.000 metri per chilogrammo; la liquidazione dell'imposta deve essere effettuata con l'applicazione dell'aliquota di L. 6 per ogni mille metri e per chilogrammo, salvo conguaglio.

Tale conguaglio è determinato dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione sulla base della effettiva produzione dei filati misuranti fino a 20.000 metri per chilogrammo accertata mediante l'impiego del contatore.

Per ottenere il conguaglio di cui al presente articolo, i fabbricanti interessati, almeno due giorni prima di iniziare la lavorazione dei filati misuranti fino a 20.000 metri per chilogrammo, debbono presentare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione apposita denuncia, anche telegrafica, nella quale debbono essere indicati:

a) il numero di matricola del filatoio con il quale s'intende produrre i filati misuranti fino a 20.000 metri per chilogrammo;

b) il giorno e l'ora in cui inizia nonchè il giorno e l'ora in cui termina la lavorazione dei filati di cui alla precedente lettera *a*).

L'Ufficio, ricevuta la denuncia, dispone per l'accertamento in fabbrica del numero delle unità segnate dal contatore all'inizio ed al termine della lavorazione come sopra denunciata.

Delle operazioni di lettura del contatore di cui al precedente comma nonchè dei risultati degli accertamenti relativi alla produzione di filati misuranti fino a 20.000 metri per chilogrammo, il personale addetto alla vigilanza finanziaria della fabbrica redigerà in contraddittorio col fabbricante, apposito verbale.

Alla fine di ogni mese l'Ufficio determina sulla base delle denuncie e del verbale contemplati nel presente articolo l'ammontare dell'imposta effettivamente dovuta dal fabbricante.

Art. 28.

I fabbricanti di monofilamenti di fibra artificiale o sintetica che alla data della entrata in vigore del presente decreto effettuano il taglio di detti monofilamenti in spezzoni di lunghezza non superiore a 60 centimetri, per poter fruire della esenzione dall'imposta di fabbricazione prevista dall'art. 3 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, debbono entro quindici giorni dalla predetta data presentare denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nella quale devono essere indicati:

a) le generalità del fabbricante e l'ubicazione della fabbrica;

b) la specie della fibra costituente il filato, distintamente per titolo, da sottoporre al taglio;

c) il processo di lavorazione seguito per la produzione di detti filati nonchè il procedimento attuato per ridurre in spezzoni i filati stessi;

d) gli impieghi a cui sono destinati i filati tagliati in spezzoni.

Analoga denuncia deve esere presentata almeno venti giorni prima dell'inizio della particolare lavorazione dai fabbricanti che, nel corso dell'annata dell'abbonamento, intendano effettuare il taglio dei predetti monofilamenti al fine di fruire della cennata agevolazione.

L'imposta complessiva da scaricare nel corso dell'esercizio finanziario non può, in ogni caso, essere superiore a quella dovuta in abbonamento dal fabbricante per il periodo intercorrente dalla data della denuncia di cui al primo comma del presente articolo fino al termine dello stesso esercizio finanziario.

Effettuate le operazioni di scarico dell'imposta i relativi documenti saranno uniti alle prescritte contabilità a giustificazione dell'esonero accordato.

Le spese per la vigilanza relativa alle operazioni di taglio del filato in spezzoni in lunghezza non superiore a 60 centimetri sono a carico dei fabbricanti interessati.

Art. 29.

La restituzione dell'imposta di fabbricazione prevista dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge 22 marzo 1951, n. 205, per i filati e relativi manufatti esportati all'estero, sarà effettuata, nei casi in cui è ammessa, con l'applicazione delle vigenti aliquote d'imposta fino alle date appresso indicate e sotto la osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456:

a) per i filati di solo cotone (sodo, cascame o rigenerato) o di solo fiocco di fibra artificiale o sintetica, o di cascame o di rigenerato di fibra artificiale o sintetica, o di solo fiocco di canapa, o di cotone in mista intima con fibra artificiale o sintetica (fiocco, cascame o rigenerata) o con fiocco di canapa nonchè per i filati di sola lana (vergine, cascame o rigenerata) o di lana in quantità superiore al 10 % in mista intima con altre fibre rigenerate o non, esportati all'estero fino all'8 febbraio 1965;

b) per i manufatti (tessuti e cucirini greggi o imbianchiti) fabbricati con i filati di cui alla precedente lettera *a*) esportati all'estero fino al 28 febbraio 1965;

c) per tutti gli altri manufatti e confezioni fabbricati con i filati di cui alla precedente lettera *a*) esportati all'estero fino al 28 marzo 1965;

d) per i filati di fibre artificiali alla viscosa ed all'acetato a filamento continuo esportati all'estero fino al 14 febbraio 1965;

e) per i manufatti (tessuti e cucirini) fabbricati con i filati di cui alla precedente lettera *d*) esportati all'estero fino al 28 febbraio 1965.

f) per tutti gli altri manufatti e confezioni fabbricati con i filati di cui alla precedente lettera *d*) esportati all'estero fino al 28 marzo 1965.

Art. 30.

Per i filandieri di seta o di bozzoli doppi ed i filatoi a mano di canapa che abbiano una produzione di filati corrispondente ad una imposta complessiva annua superiore a L. 800.000 o che, avendo una produzione inferiore, chiedano di corrispondere l'imposta in abbonamento con l'applicazione delle misure unitarie d'imposta stabilite dall'art. 2 del presente decreto, il canone è determinato mensilmente per la durata della lavorazione.

All'uopo oltre la denuncia prevista dal precedente art. 7 detti fabbricanti debbono presentare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, almeno tre giorni prima dell'inizio della lavorazione di ciascun mese, una dichiarazione in doppio esemplare, nella quale deve essere indicato:

A) dagli esercenti le filande di seta:

a) il numero ed il tipo delle bacinelle con la indicazione dei rispettivi capi;

b) il quantitativo di filati da produrre giornalmente per ciascuna bacinella, con l'indicazione dei giorni e delle ore giornaliere di lavoro;

c) la produzione totale giornaliera dei filati;

d) il quantitativo complessivo di filati da produrre nel periodo di lavorazione dichiarato;

B) dagli esercenti la filatura a mano di canapa, che producono filati misuranti più di 890 metri per chilogrammo:

il numero dei ganci (uncini o raggini) che saranno attivati nel periodo di lavorazione dichiarato nonchè gli altri dati e gli elementi indicati alle precedenti lettere *b*), *c*) e *d*).

A tale dichiarazione sarà allegata la quietanza di Tesoreria comprovante il versamento del canone dovuto in base alla dichiarazione stessa.

Ove i fabbricanti di filati di cui al presente articolo intendano apportare variazioni alla dichiarazione di lavoro principale, per produrre un quantitativo di filati maggiore di quello in essa indicato, debbono, almeno due giorni prima di attuarle, presentare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione dichiarazione di lavoro suppletiva per la produzione eccedente quella già dichiarata, corredata della quietanza di Tesoreria comprovante il versamento della corrispondente imposta di fabbricazione.

L'Ufficio verifica l'esattezza della dichiarazione e procede alla liquidazione definitiva del canone.

Art. 31.

L'Amministrazione ha facoltà di applicare bolli e sigilli agli apparati ed ai macchinari adibiti alla produzione di filati.

I funzionari dell'Amministrazione, gli ufficiali ed agenti di polizia tributaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi momento nei locali ove si svolgono le lavorazioni e di eseguire verifiche, riscontri o ricerche ovvero prelevare campioni, rilevare dati relativi alla produttività unitaria dei filatoi e delle macchine da filiera installate nelle fabbriche.

In caso di manomissione o di alterazione di qualsiasi natura ai bolli o sigilli posti dall'Amministrazione, si applicano le sanzioni previste dall'art. 29 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1.

Art. 32.

Chi ometta o presenti in ritardo o inesattamente le denuncie previste dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge 22 marzo 1951, n. 205, modificato dall'art. 5 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, nonchè quelle previste dall'art. 3, comma quinto e dai successivi articoli 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15 e 16 e comma secondo e terzo dell'art. 7 del presente decreto, incorre nelle sanzioni stabilite dall'art. 27 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, modificato dall'art. 6 del decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, convertito nella legge 14 febbraio 1954, n. 5.

Chiunque nei casi indicati dal precedente art. 25 ometta o ritardi di denunciare i guasti dei contatori incorre nelle sanzioni stabilite dall'art. 26 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, modificato dall'art. 6 del decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, convertito nella legge 14 febbraio 1954, n. 5.

Art. 33.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 novembre 1964

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1964
Registro n. 35 Finanze, foglio n. 176. — BAIOCCHI

(9981)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1964.

Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Benevento.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304 che autorizza il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ad istituire gli uffici agricoli di zona nell'ambito delle circoscrizioni territoriali degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle dipendenze degli Ispettorati medesimi;

Rilevata la utilità che nel territorio di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Benevento vengano istituiti uffici agricoli di zona al fine di consentire la più proficua realizzazione del compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della Provincia mediante attività di assistenza tecnica, di divulgazione, di dimostrazione pratica, di preparazione e di aggiornamento professionale nonchè di potenziamento delle imprese contadine e delle iniziative a carattere associativo;

Considerato che, in base alla rilevazione dei dati di carattere tecnico-agrario ed in rapporto alle finalità previste dalla citata legge n. 1304, risultano soddisfatte le condizioni poste dal primo comma dell'art. 1 della legge stessa per la istituzione degli uffici agricoli di zona di Cerreto Sannita, Colle Sannita, Morcone, San Marco dei Cavoti, Sant'Agata dei Goti, Telese;

Rilevata la opportunità di provvedere in conformità alle risultanze della rilevazione tecnico-agraria di cui alla precedente premessa;

Ritenuta la necessità, contestualmente alla istituzione degli uffici agricoli di zona in provincia di Benevento, di sopprimere le sezioni staccate del locale Ispettorato;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 14 novembre 1964, sono soppresse le sezioni staccate dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Benevento.

Art. 2.

Con la stessa data del 14 novembre 1964 sono istituiti, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Benevento ed alle sue dirette dipendenze, i seguenti uffici agricoli di zona:

1) Cerreto Sannita, con sede in comune di Cerreto Sannita comprendente i territori dei comuni di Casalduni, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, Guardia Sanframondi, Pietraroia, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, per una superficie agraria forestale di Ha. 24.836 e di terreno coltivato di ettari 18.962;

2) Colle Sannita, con sede in comune di Colle Sannita comprendente i territori dei comuni di Baselice, Castelpagano, Castelvetere in Val Fortore, Circello, Colle Sannita, Reino, San Bartolomeo in Galdo, per una superficie agraria forestale di Ha. 29.803 e di terreno coltivato di Ha. 25.239;

3) Morcone, con sede in comune di Morcone, comprendente i territori dei comuni di Campolattaro, Fragneto l'Abate, Fragneto Monforte, Morcone, Pesco Sannita, Pontelandolfo, Santa Croce del Sannio, Sassinoro, per una superficie agraria forestale di Ha. 23.322 e di terreno coltivato di Ha. 20.564;

4) San Marco dei Cavoti, con sede in comune di San Marco dei Cavoti, comprendente i territori dei comuni di Buonalbergo, Castelfranco in Miscano, Foiano in Val Fortore, Ginestra degli Schiavoni, Molinara, Montefalcone di Val Fortore, Pago Veiano, San Giorgio la Molara, San Marco dei Cavoti, per una superficie agraria forestale di Ha. 31.477 e di terreno coltivato di Ha. 26.275;

5) Sant'Agata dei Goti, con sede in comune di Sant'Agata dei Goti, comprendente i territori dei comuni di Airola, Arpaia, Bonea, Bucciano, Campoli del Monte Taburno, Cautano, Durazzano, Forchia, Moiano, Montesarchio, Pannarano, Paolisi, Sant'Agata dei Goti, Tocco Caudio, per una superficie agraria forestale di Ha. 23.458 e di terreno coltivato di Ha. 17.067;

6) Telese, con sede in comune di Telese, comprendente i territori dei comuni di Amorosi, Castelvenere, Dugenta, Frasso Telesino, Limatola, Melizzano, Puglianello, San Salvatore Telesino, Solopaca, Telese, per una superficie agraria forestale di Ha. 15.879 e di terreno coltivato di Ha. 13.113.

Roma, addì 14 novembre 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(9993)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1964.

Nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 160, sulla istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali e, in particolare, gli articoli 8 e 13 della legge medesima, concernenti la composizione e la nomina rispettivamente del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Cassa predetta;

Visto l'esito delle elezioni dei rappresentanti degli iscritti nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio dei sindaci della Cassa succitata, effettuate dal Comitato dei delegati nella riunione del 29 luglio 1964, quale risulta dal verbale della riunione medesima e dal verbale delle operazioni elettorali ad esso allegato;

Viste le designazioni effettuate dalle Amministrazioni statali interessate;

Ritenuto di procedere alla nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, è costituito dai seguenti membri:

Dedin Giuseppe, Biancalani Corrado, Vivaldi Emilio, Turri Angelo Enrico, Albano Mario, Secchi Aldo, Lombardi Fausto e Forchino Alessandro, eletti dal Comitato dei delegati;

Stochino dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.

Il Collegio dei sindaci della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, è costituito dai seguenti membri:

Spatuzza dott. Francesco, membro effettivo, presidente, Polidori dott. Gaspare, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Mastrolilli dott. Vittorio, membro effettivo, Mirigelli rag. Vittorio, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Lugaro dott. Michele, membro effettivo, Talone dott. Emilio, membro supplente, in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia;

Sandri Marcello e Saponaro Luigi, membri effettivi, Lussu Antonio, membro supplente, eletti dal Comitato dei delegati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 novembre 1964

Il Ministro: DELLE FAVE

(10155)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti di diploma di laurea

Il dott. Raffaele Cavalcanti, nato a Trebisacce (Cosenza) il 17 maggio 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Economia e commercio rilasciatogli dall'Università di Bari il 25 novembre 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bari.

(9913)

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Vincenzo Badialetti, nato a Osimo (Ancona) il 22 febbraio 1912, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Scienze agrarie conseguito presso l'Università di Bologna il 6 luglio 1939.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(9912)

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale del 10 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1964, registro n. 73 Pubblica istruzione, foglio n. 355, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario prodotto, in data 28 dicembre 1961, dal prof. Carlo Buscema, avverso la sanzione disciplinare dell'ammonizione inflittagli, con provvedimento n. 8739 del 15 giugno 1961, dal Ministero della pubblica istruzione.

(9895)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Grizzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1964 il comune di Grizzana (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.998.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10046)

Autorizzazione al comune di Rufina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1964 il comune di Rufina (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10047)

Autorizzazione al comune di Villadose ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1964, il comune di Villadose (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.982.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10048)

Autorizzazione al comune di Supino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1964, il comune di Supino (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.248.655 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10049)

Autorizzazione al comune di Pontremoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1964, il comune di Pontremoli (Massa Carrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 121.379.620 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10050)

Autorizzazione al comune di Dozza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1964, il comune di Dozza (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.650.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10052)

Autorizzazione al comune di Belvedere Ostrense ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1964, il comune di Belvedere Ostrense (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.156.075 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10053)

Autorizzazione al comune di Arcevia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1964, il comune di Arcevia (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.072.675 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10054)

Autorizzazione al comune di Camerano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1964, il comune di Camerano (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.595.280 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10055)

Autorizzazione al comune di Camerata Picena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1964, il comune di Camerata Picena (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.339.945 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10056)

Autorizzazione al comune di Castel San Pietro Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1964, il comune di Castel San Pietro Terme (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10059)

Autorizzazione al comune di Castelbellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1964, il comune di Castelbellino (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.235.980 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10057)

Autorizzazione al comune di Castel Colonna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1964, il comune di Castel Colonna (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.299.350 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10058)

Autorizzazione al comune di Granaglione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1964, il comune di Granaglione (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10060)

Autorizzazione al comune di Magliano in Toscana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1964, il comune di Magliano in Toscana (Grosseto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.086.737 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10061)

Avviso di rettifica

Il decreto ministeriale in data 30 settembre 1964 con cui il comune di Oppido Lucano (Potenza) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.10?.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 è revocato.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 4328 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 9 ottobre 1964.

(10051)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 229

Corso dei cambi del 27 novembre 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,83	624,82	624,84	624,82	624,815	624,82	624,82	624,82	624,82	624,83
$ Can.	582,41	582,30	582,40	582,40	581,30	582,40	582,35	582,40	582,40	582,40
Fr. Sv.	144,80	144,79	144,78	144,785	144,80	144,79	144,35	144,80	144,79	144,80
Kr. D.	90,27	90,37	90,38	90,38	90,30	90,34	90,34	90,30	90,34	90,33
Kr. N.	87,29	87,17	87,40	87,43	87,30	87,35	87,36	87,32	87,35	87,35
Kr. Sv.	121,34	121,37	121,35	121,37	121,30	121,37	121,385	121,35	121,37	121,35
Fol.	173,92	173,91	173,95	173,92	173,90	173,93	173,915	173,92	173,93	173,92
Fr. B.	12,59	12,593	12,5960	12,5905	12,5875	12,59	12,5915	12,59	12,59	12,595
Franco francese	127,51	127,51	127,525	127,52	127,50	127,52	127,51	127,50	127,52	127,51
Ls.	1742 —	1744,50	1744,525	1744,30	1744,50	1743,30	1744,85	1742,90	1743,30	1744,50
Dm. occ.	157,18	157,12	157,16	157,13	157,13	157,15	157,1375	157,15	157,15	157,15
Scell. Austr.	24,18	24,18	24,19	24,1875	24,15	24,19	24,187	24,18	24,19	24,19
Escudo Port.	21,70	21,70	21,70	21,76	21,80	21,70	21,74	21,70	21,70	21,70

Media dei titoli del 27 novembre 1964

Rendita 5 % 1935	103,15
Redimibile 3,50 % 1934	97,075
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,55
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,575
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94,45
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,525
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,45
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,15
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,90

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 novembre 1964

1 Dollaro USA	624,82
1 Dollaro canadese	582,375
1 Franco svizzero	144,794
1 Corona danese	90,36
1 Corona norvegese	87,395
1 Corona svedese	121,377
1 Fiorino olandese	173,917
1 Franco belga	12,591
1 Franco francese	127,515
1 Lira sterlina	1744,325
1 Marco germanico	157,134
1 Scellino austriaco	24,187
1 Escudo Port.	21,75

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di aree ed immobili siti in Finale Ligure.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 14 novembre 1964 è stato rettificato il decreto interministeriale in data 11 ottobre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 in data 24 ottobre 1960, concernente la dismissione dal pubblico Demanio marittimo ed il trasferimento ai beni patrimoniali dello Stato delle aree e degli immobili siti in Finale Ligure, aventi la superficie di mq 3.415,68, riportati in catasto al foglio n. 39, particelle nn. 220-*a* e 220-*b* del comune di Finale Ligure.

In base a detta rettifica, il compendio escluso dal pubblico Demanio marittimo e trasferito ai beni patrimoniali dello Stato, avente la superficie di mq. 3 415,68, è inscritto in catasto alle particelle nn. 161-*a* e 220 *a* del comune di Finale Ligure e non alle particelle nn. 220-*a* e 220-*b* del comune stesso.

(9931)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di due aree site in Genova Sestri

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 7 novembre 1964 sono state dismesse dal pubblico Demanio marittimo e trasferite tra i beni patrimoniali dello Stato le aree site sulla spiaggia di Genova Sestri, aventi la superficie complessiva di mq 12367, riportate in catasto al foglio n. 81, mappali nn. 373, 392-*b*, 374-*b*, 375-*b*, 376-*b* ed al foglio n. 82, mappali nn. 267-*b* e 262-*b* del comune di Genova.

(9932)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « Calvanicesa », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 novembre 1964, la Società cooperativa di produzione e lavoro « Calvanicesa », con sede in Roma, costituita per rogito Clementi in data 23 marzo 1950, rep 62225, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona dell'avv. Pelle Filippo.

(9821)

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « La Muraria Sorgente (già Ancora) », con sede in Napoli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 novembre 1964, la Società cooperativa edilizia « La Muraria Sorgente (già Ancora) », con sede in Napoli, costituita per rogito Monda in data 23 dicembre 1957, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del sig. Gallo Felice.

(9822)

Scioglimento della Società cooperativa costruzione case economiche e popolari combattenti e reduci, con sede in Sanremo (Imperia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 novembre 1964, la Società cooperativa costruzione case economiche e popolari combattenti e reduci, con sede in Sanremo (Imperia), costituita per rogito Minoja in data 19 giugno 1948, rep. 9151 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del dott. Luigi Rossi.

(9824)

Annullamento dello scioglimento, senza liquidatore, della Società cooperativa « Operaio agricola di Castagneto Po », con sede in Castagneto Po (Torino).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 novembre 1964, si annulla il provvedimento relativo allo scioglimento, senza liquidatore, della Società cooperativa « Operaio agricola di Castagneto Po », con sede in Castagneto Po (Torino), e di cui al n. ord. 36 del decreto ministeriale in data 22 aprile 1964.

(9823)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 6 luglio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 5 settembre 1964, recante la determinazione delle retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente da aziende alberghiere della provincia di Savona, la retribuzione media, per il personale di 1ª categoria *B*, dipendente dagli alberghi di 3ª categoria e pensioni di 2ª categoria, per il periodo 1° maggio-30 settembre, leggasi in L. 68.000 anzichè in L. 63.000.

(9879)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera per la valorizzazione della Sila

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1964, n. 6391/4295, registrato alla Corte dei conti in data 28 ottobre 1964, (registro n. 14 Agricoltura, foglio n. 365), è stata definitivamente riliquidata, ai sensi dell'art. 4, comma secondo e segg., della legge 15 marzo 1956, n. 156, in L. 24.262.440, (lire ventiquattromilioniduecentosessantaduemilaquattrocentoquaranta), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Melissa (Catanzaro), della superficie di ettari 403.09.40 nei confronti della ditta BERLINGIERI Anselmo fu Annibale, e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, in forza al decreto presidenziale 20 aprile 1951, n. 249, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 93 del 23 aprile 1951 (supplemento ordinario).

Detta somma viene corrisposta, al netto dell'importo, arrotondato, di lire 9.615.000, già liquidato con decreto ministeriale 29 maggio 1959, n 5866/3770 (*Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 18 luglio 1959), nella misura di L. 14.647.440.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 9.658.523, (lire novemilioniseicentocinquantottomilacinquecentoventitre).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di lire 24.300.000 (lire ventiquattromilionitrecentomila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di Risparmio di Calabria - Sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli artt. 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato sella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 21 luglio 1964 e n. 223 dell'11 settembre 1964.

Roma, addì 12 novembre 1964

p. Il Ministro: SCARANTINO

(9677)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO DI STATO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a venti posti di dattilografo presso il Consiglio di Stato, indetto con decreto 21 maggio 1964.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 21 maggio 1964, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1964, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 96, con il quale venne indetto un concorso per esami a venti posti di dattilografo presso il Consiglio di Stato;

Visto l'art. 37 della legge 10 aprile 1964, n. 193;

Vista la proposta formulata dal Presidente del Consiglio di Stato con lettera n. 734/S.G. del 23 luglio 1964, per la nomina della Commissione esaminatrice del predetto concorso;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso suindicato, è costituita come appresso:

Presidente:

Napolitano dott. Mario, referendario del Consiglio di Stato.

Membri:

Cuomo Salvatore, direttore di segreteria del Consiglio di Stato;

Tavernese prof. Riccardo, ordinario di italiano e latino al Liceo scientifico Cavour di Roma.

Le funzioni di segretario della Commissione esaminatrice saranno esercitate dal dott. Fulvio Balsamo, consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 settembre 1964

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1964
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 219

(9964)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Patti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 17502 del 7 dicembre 1963, con cui è stato indetto il concorso per il posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Patti;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso citato;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 23 ottobre 1963;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso, indicato in premessa, è composta da:

Presidente:

Pellati dott. Nicolò, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Trifilò dott. Antonino, medico provinciale capo designato dal Ministero della sanità;

Di Blasi prof. dott. Raffaele, direttore Istituto igiene della Università di Messina, designato dall'Ordine dei medici;

Romeo prof. dott. Filippo; direttore Clinica medica Università di Messina;

Spadaro prof. dott. Orazio, ufficiale sanitario di Messina, designato dall'Amministrazione comunale;

Bottari dott. Giovanni, funzionario amministrativo del Ministero dell'interno, designato dalla Prefettura di Messina.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Ugo Muscolino direttore di sezione del Ministero della sanità in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Messina.

Le prove di esame saranno svolte presso l'Istituto di igiene della Università di Messina e avranno inizio non prima di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato anche all'albo dell'Ufficio del medico provinciale, a quello della Prefettura di Messina e a quello del comune di Patti.

Messina, addì 5 novembre 1964

Il medico provinciale: BROCCIO

(9997)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.